



Addì 31 marzo 2011 presso la Sede di Confindustria Catania

Tra

Confindustria Catania in persona del Presidente Domenico Bonaccorsi di Reburdone

e i Segretari generali territoriali di CGIL, CISL, UIL e UGL di Catania rispettivamente rappresentate dai Signori: Angelo Villari, Alfio Giulio, Angelo Mattone e Carmelo Mazzeo

premesso che

tra le parti, nel settembre del 2009 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per il superamento della crisi in Provincia di Catania, che avesse riguardo anche alle esperienze reddituali dei lavoratori e delle famiglie

e premesso che

con la circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia della Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della Legge nr. 220 del 2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del decreto Legge 31 maggio 2010 nr. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, nr. 122, in tema di *"imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività"* per il periodo di imposta 2011;

si conviene quanto segue:

per l'anno 2011, con il presente accordo, le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria nella Provincia di Catania sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nei biennio 2009 e 2010 - sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le imprese, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti così come disciplinati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale),



erogati nell'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009-2010.

Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della Provincia di Catania.

La presente intesa si applica anche ai lavoratori in somministrazione, ai sensi del paragrafo 3.1 – commi 1 e 2 – della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate / Ministero del Lavoro.

Le imprese, con la trasmissione del testo, informeranno la rispettiva RSU, ove costituita, e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Catania – 31/03/2011

CGIL – A. Villari

CONFINDUSTRIA CATANIA
Domenico Bonaccorsi di Reburdone

CISL – A. Giulio

UIL – A. Mattone

UGL – C. Mazzeo